

Giuseppe Dalla Torre

PER I 150 ANNI DELL'ARCHIVIO GIURIDICO QUALE PASSATO, QUALI PROSPETTIVE*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'esperienza giuridica della 'Prima Repubblica'. – 3. Il contributo per i 'fondamenti del diritto europeo'. – 4. Le nuove prospettive nell'età della globalizzazione del diritto. – 5. Conclusioni.

1. *Introduzione*

1868-2018: centocinquanta anni di storia costituiscono un ragguardevole primato per qualsiasi periodico; a ben vedere lo sono ancor più se questo periodico riguarda la vita del diritto, come speculazione teorica, come produzione normativa, come esperienza giurisprudenziale ed amministrativa. Ciò perché le tematiche giuridiche sono sempre state di nicchia e le Riviste che di esse si occupano interessano inevitabilmente una cerchia assai limitata di lettori.

Per tale motivo la ricorrenza che quest'anno celebra l'*Archivio giuridico Filippo Serafini* è particolarmente singolare e significativa. Si tratta, infatti, della Rivista giuridica italiana più antica, che senza soluzioni di continuità ha informato e formato almeno cinque generazioni di studiosi e cultori dei saperi giuridici.

A scorrerle tutte, le centocinquanta annate della Rivista appalesano le varie stagioni della scienza giuridica italiana: dal primato delle scienze romanistiche e civilistiche, alla nascita ed all'affermarsi del diritto amministrativo e più in generale del diritto pubblico, ai trionfi – ma anche le contraddizioni – del positivismo giuridico e della dogmatica, al prima-

* Contributo sottoposto a valutazione.

to del diritto costituzionale, fino al pluralismo ma anche alle frammentazioni che segnano la post-modernità giuridica¹. E dietro alle tematiche giuridiche emergenti di tempo in tempo, si coglie il divenire di uno Stato²: dagli inizi eroici dell'età risorgimentale, con le manie di grandezza in un clima provinciale da piccolo Paese tra i grandi, all'età liberale con le suggestioni coloniali (nasce una letteratura giuridica al riguardo), all'età del fascismo col mito della romanità a giustificare una politica di potenza, alla rinascita dopo la tragedia della guerra perduta e la configurazione di una nuova forma di Stato, sorretta da ideali alti e da un concorrere da posizioni ideali diverse (il 'compromesso storico' della Costituzione, a ben vedere, altro non fu che il convergere da posizioni dottrinali e programmatiche differenti), alla realizzazione concreta del dettato costituzionale sia per quanto attiene ai valori ed ai principi, sia per quanto attiene alla configurazione dello Stato-apparato, sia per quanto attiene all'esercizio dei pubblici poteri; all'apertura sovranazionale, soprattutto nell'entusiastico contributo dato dall'Italia e dagli italiani alla costruzione della casa comune europea, in cui vennero riposte tante speranze.

Perché il diritto, come pensiero e come esperienza concreta, è struttura non trascurabile nel divenire di una comunità politicamente organizzata, di cui di volta in volta disegna la fisionomia, descrive la fisiologia, ma indica pure le patologie che un corpo sociale può conoscere, e che si tenta di curare anche attraverso la strumentazione giuridica.

Nel concludere la sua puntuale lettura del primo secolo di vita della Rivista, l'allora direttore Arturo Carlo Jemolo, con l'acutezza ma anche con la cura del particolare che lo contraddistinguevano, ed al tempo stesso con la sensibilità storica che era sua, scriveva: «Nel 1868 si trattava di dare una seria rivista giuridica all'Italia, che raccogliesse il fior fiore di quanto si produceva, che fosse quindi formata anzitutto da grandi fir-

¹ Al riguardo cfr. P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, Roma-Bari, 2015, p. 33 ss.

² Interessanti suggestioni al riguardo in M. CARAVALE, *Una incerta idea. Stato di diritto e diritti di libertà nel pensiero italiano tra età liberale e fascismo*, Bologna, 2016.

GIUSEPPE DALLA TORRE, Per i 150 dell'Archivio giuridico. Quale passato, quali prospettive

A scorrerle tutte, le centocinquanta annate della Rivista appalesano le varie stagioni della scienza giuridica italiana, ma anche il divenire nel tempo dello Stato italiano. Il primo secolo della Rivista fu magistralmente delineato da Jemolo nel 1968. Giova ora soffermarsi sull'ultimo cinquantennio, in cui le pagine dell'*Archivio giuridico* vedono salire alla ribalta una generazione di giovani studiosi molto diversa dai maestri che l'hanno preceduta. Come le pagine dell'*Archivio giuridico* testimoniano, è una generazione di giuristi che, quale sia la branca del diritto professata, ha come primo riferimento e guida la Costituzione, che diviene la 'filosofia' che regge l'intero ordinamento, ed alla luce della quale questo va organizzato ed interpretato. Per contro, dall'ultimo decennio del secolo scorso la Rivista ha dato un significativo contributo ad individuare i 'fondamenti del diritto europeo', cioè quegli elementi della cultura giuridica che sono presenti nelle diverse tradizioni nazionali, per promuovere la crescita dell'ordinamento europeo. L'Unione Europea può crescere come comunità politica valorizzando i materiali comuni, anche nell'ambito del diritto. Quanto al futuro, il fenomeno della globalizzazione costituisce anche per l'esperienza giuridica una svolta epocale, che presuppone un cambio di cultura, un approfondimento degli aspetti nuovi dell'esperienza giuridica, un contributo della scienza del diritto e degli operatori del diritto a delineare progressivamente la fisionomia della *koiné* giuridica nella quale l'umanità si sta introducendo. Di qui un formidabile impegno che aspetta anche l'*Archivio giuridico* nel dare il suo contributo. E qui certamente si porrà una linea di rottura rispetto alla tradizione ultracentenaria della Rivista che, come scriveva Jemolo cinquant'anni or sono, era stata quella di mostrare all'estero la prestantza della cultura giuridica italiana. L'*Archivio* dovrà invece guardare fuori dei confini nazionali e aprirsi al contributo di giuristi stranieri, che in questo giure globalizzato in realtà stranieri non sono più. Dovrà divenire un arengo aperto alla discussione giuridica, senza preclusioni che non siano quelle della originalità e del rigore scientifico di chi intende intervenire nel dibattito.

Parole chiave: *Archivio giuridico*, storia, diritto costituzionale, fondamenti del diritto europeo, globalizzazione.

GIUSEPPE DALLA TORRE, 150 years of the Journal *Archivio giuridico*. Which past, which perspectives

Browsing them, the volumes published in the one hundred fifty years old activity of the Journal not only give an account of the various seasons of the juridical science in Italy, but also of the development of the Italian State itself. The first century of the Journal was masterfully outlined by Jemolo in 1968. Now it is useful to dwell on the last fifty years, during which *Archivio giuridico* have welcomed a generation of young scholars very different from the previous one. As the pages of *Archivio giuridico* witness, it is a generation of jurists who – whatever branch of law they study – find their main benchmark and guidance in the Constitution, that becomes the ‘philosophy’ on which the whole system rests, is organized and interpreted. On the other hand, since the 1990s the Journal has given a significant contribution in identifying the ‘foundations of European law’ – which are those same elements of the juridical culture that appear in the different national traditions – in order to promote the development of the European legal system. The European Union may grow as a political community through the enhancement of the materials in common, also in the field of law. As for the future, globalization represents a major breakthrough for the juridical experience too, since it implies a cultural change, an insight on the new aspects of juridical experience, a contribution to the legal science and professions in order to progressively outline the physiognomy of that ‘juridical *koiné*’ towards which the mankind is moving. From here, the formidable commitment that awaits *Archivio giuridico* too in giving its contribution. And here we will certainly have a break line compared to the centuries old tradition of the Journal which managed – as Jemolo wrote fifty years ago – to show the prowess of the Italian juridical culture to other countries. On the contrary, *Archivio giuridico* will have to look outside our national boundaries and to open itself to the contribution of foreign jurists – who actually aren’t foreigners anymore in today’s globalized jurisprudence. It will have, in conclusion, to become a forum open to the juridical discussion, with no preclusion except those requiring the originality and the scientific rigour of those who intend to take part to the debate.

Key words: *Archivio giuridico*, history, constitutional law, foundations of European law, globalization.

Andrea Zanotti

IL SIGNIFICATO E IL VALORE DI UNA RIVISTA INTERDISCIPLINARE PER IL RECUPERO DELL'UNITÀ DELLA CULTURA E DELL'ESPERIENZA GIURIDICA*

Centocinquant'anni di vita rappresentano, per una Rivista, ben più di un corposo compleanno: tale traguardo, davvero ragguardevole, può essere raggiunto solo se la progettualità che essa racchiude, ed insieme sostanza, conserva, nel trascorrere della storia, i germi di una fecondità non esauستا, propositiva e necessaria. A maggior ragione quando si vive un tempo, come quello presente, dove l'accelerazione ormai più che geometrica della storia sembra far invecchiare precocemente idee e progettualità. Il tempo della nascita dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini* appare così lontano da essere persino difficilmente immaginabile per quanto sono mutate le condizioni del vivere e dell'operare dell'uomo. Quale fu allora l'intenzione ed insieme la necessità di fondare un luogo di confronto e di dibattito che partendo dalla scienza giuridica si allargasse nel tentativo di comprendere ciò che stava accadendo allora per trovarne una cifra di interpretazione? La geografia e lo spirito d'Europa stavano mutando: e in questo rivolgimento epocale anche l'Italia cambiava pelle, diventando, dopo secoli di divisioni in regni, uno Stato.

La costruzione di uno Stato ha bisogno dello sforzo di tutti i cittadini, naturalmente: ma necessita anche dell'apporto specifico di chi, tra politica e diritto, sa, più di altri, quale sia la cifra di equilibrio istituzionale alla quale esso si dovrà ispirare e quali siano le architetture sulle quali dovrà poggiare il proprio

* Contributo sottoposto a valutazione.

sviluppo¹. In questo contesto il ruolo della dottrina giuridica diviene fondamentale: ed altrettanto fondamentale trovare e fondare momenti di confronto, dove le idee possano essere discusse, confrontate, selezionate, al fine di poter distillare le soluzioni più adeguate nella costruzione della casa comune. E una Rivista è, nella migliore delle nostre tradizioni e prima di ogni altra cosa, un luogo di discussione e di dibattito: una fucina ove temprare e migliorare le idee, poter dare il proprio contributo e ascoltare il portato delle esperienze altrui². Fin a far tempo dal secolo XVIII, all'atto della nascita e dell'affermazione delle Accademie, le Riviste assumono una rilevanza straordinaria nel procedere del dibattito scientifico e nel processo di validazione delle ipotesi formulate e dei risultati ottenuti³: e ciò vale, a pieno titolo, anche per la scienza giuridica. Ancor più, si diceva, nel momento tipico nel quale nasce *l'Archivio giuridico*, che si colloca in quel decennio decisivo nel quale si afferma, nel 1861, lo Stato unitario e che si conclude, nel 1870, con la presa di Roma e la fine del potere temporale dei Papi ed il coronamento del processo di unificazione. Non può dunque apparire né casuale, né strano che questa Rivista abbia dedicato uno spazio largo a questioni inerenti il diritto ecclesiastico e canonico, dal momento che proprio il rapporto con

¹ Così, assai significativamente, recita l'apertura del *Manifesto* con il quale Pietro Ellero, fondatore dell'*Archivio giuridico*, apre il primo numero della rivista: «L'Italia, avverando il sospiro de' secoli, ha quasi compiuto la sua unità ed acquistato la sua indipendenza; ma questa e quella rimarrebbero infruttuose, né si potrebbero preservare, senza tali ordinamenti che diano felicità al popolo e forza al nuovo stato», in *Archivio giuridico*, I (1868), p. 3.

² Cfr. P. ELLERO, *op. cit.*, p. 4: «D'uopo è dunque d'un opera riflessa, severa e solerte per ricostruire la nostra civiltà e la nostra città, e quest'opera dee finalmente cominciare, e dee principalmente sorgere da un grande movimento di pensiero, applicato alle politiche ed alle istituzioni. Al quale intento occorre rialzare gli studi, e specialmente gli studi giuridici, sia nella stampa, sia nella cattedra, sia nella curia [...]».

³ P. ELLERO, *op. cit.*, p. 4: «Io ho così detta la ragione per cui *l'Archivio giuridico* viene fondato, e se questa ragione sembra troppo pretensiosa, il desiderio di servire al pubblico ben mercè un tentativo forse audace, ma certo non riprovevole, di far rifiorire il diritto nella culla del diritto, si accolga almeno come una scusa del nascere di quello».

ANDREA ZANOTTI, Il significato e il valore di una Rivista interdisciplinare per il recupero dell'unità della cultura e dell'esperienza giuridica

Il contributo prende le mosse dalla fondazione dell'*Archivio giuridico*. L'intento dei padri fondatori della Rivista – Pietro Ellero e Filippo Serafini – era quello di offrire il contributo della scienza giuridica alla costruzione dell'Italia che era appena diventata uno Stato unitario. Così il diritto romano da loro studiato diventa non più memoria storica ma materiale di costruzione giuridica nel presente: e, secondo questa logica, la rivista *Archivio giuridico* nasce per ospitare l'unità di tutte le discipline giuridiche che concorrono a costruire lo Stato. Tale impostazione etica porterà questi uomini ad assumere anche responsabilità politiche dirette nella vita pubblica del loro tempo.

Fin dall'origine, dunque, l'*Archivio Giuridico* reca l'impronta – per così dire genetica – della interdisciplinarietà e della multidisciplinarietà, alla quale, unica tra le riviste giuridiche italiane, è rimasta fedele. Nel tempo di una specializzazione esasperata questa vocazione si rivela ancora di più utile, preziosa ed attuale, dal momento che è oramai convinzione generale che il progresso tecnico e scientifico dipenda non solo dalla specializzazione ma, oggi più di ieri, dalla contaminazione tra discipline diverse. Non è dunque un caso che l'*Archivio giuridico* – grazie all'impegno dei suoi Direttori – sia tornato ad essere una Rivista di classe A nel sistema di valutazione della ricerca in Italia: cioè la fascia di gradimento massimo e di maggior impatto scientifico.

Parole chiave: Riviste giuridiche, multidisciplinarietà, valutazione, storia, diritto.

ANDREA ZANOTTI, The significance and value of an interdisciplinary Journal in the perspective of the restoration of the unity of the juridical culture and experience

The contribution considers, at the beginning, the foundation of the *Archivio giuridico*. The intent of the Review's founding fathers – Pietro Ellero and Filippo Serafini – was to offer the contribution of legal science to the construction of Italy, that had just reached a his unity. Thus, the Roman law studied by them is no longer simply a historical memory: but becomes a material of juridical construction

Abstract

in the present: and, according to this logic, the *Archivio giuridico* is born to host the unity of all the juridical disciplines that contribute to building the State. This ethical approach will lead these men to assume direct political responsibilities in the public life of their time.

From the beginning, therefore, the *Archivio giuridico* bears the imprint – as it were genetic – of interdisciplinarity and multidisciplinary: to which, unique among Italian legal Journals, it has remained coherent. In the present time, time characterized by an exasperated specialization, this vocation proves even more useful, precious and actual, since it is a general belief that scientific-technical progress depends not only on one strong specialization but, today more than yesterday, on the contamination between different disciplines. It is therefore no coincidence that the *Archivio giuridico* – thanks to the efforts of its Directors – has once again become a class A magazine by the Italian research evaluation system: that is, the maximum satisfaction level and the greatest scientific impact.

Key words: juridical Journals, multidisciplinary, evaluation, history, law.

Alessia Legnani Annichini

FIGURE E PERCORSI STORICO-GIURIDICI: I PRIMI 100 ANNI DELL'ARCHIVIO GIURIDICO*

Posto ad apertura del primo numero dell'*Archivio giuridico* nel 1868, il *Manifesto* programmatico, firmato dal fondatore e direttore Pietro Ellero († 1933)¹, nell'illustrare gli scopi che la nuova Rivista si proponeva, auspicava che essa potesse racchiudere scritture «originali ed inedite» di tutte quelle materie «che si compendiano nel nome accademico di facoltà giuridica», apportando così un contributo importante allo sviluppo dei diversi rami del «giovannissimo» diritto italiano². Una specie di «salotto buono» – così lo definì Carlo Arturo Jemolo († 1981)³ nel celebrarne i primi 100 anni – «da mostrare agli stranieri, a provare che la resurrezione nazionale non era stata soltanto politica, ma era degli spiriti, della cultura»⁴.

Un auspicio che fu confermato per quanto riguarda la storia del diritto⁵: con sole tre eccezioni⁶ è presente, infatti, al-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Per un primo inquadramento del noto penalista v. da ultimo la voce di E. D'AMICO, *Ellero, Pietro*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI (d'ora in poi *DBGI*), I, Bologna, 2013, pp. 792-794, con ricca bibliografia.

² P. ELLERO, *Manifesto dell'Archivio giuridico*, in *Archivio giuridico*, I (1868), pp. 5-6. Le ragioni della nascita della Rivista, espresse dal suo fondatore nello scritto ad apertura del primo numero, sono criticamente indagate da G. DALLA TORRE, *L'«Archivio giuridico» e la cultura giuridica italiana del secondo Ottocento, ivi*, CCXIX (1999), pp. 15-18.

³ Un puntuale ed approfondito affresco bio-bibliografico è offerto da F. MARGIOTTA BROGLIO, *Jemolo, Arturo Carlo*, in *DBGI*, I, cit., pp. 1121-1125.

⁴ C.A. JEMOLO, *Presentazione*, in *Archivio giuridico*, CLXXV (1968), p. 13.

⁵ La preminenza delle scienze storiche, specie nella prima stagione dell'*Archivio giuridico*, è sottolineata da C.A. JEMOLO, *Presentazione*, cit., p. 7, che constata altresì come essa sia meno netta a partire dal 1898 (*ibidem*, p. 10).

⁶ Non compare alcun contributo storico-giuridico nelle sole annate 1873, 1879 e 1880.

meno un contributo di settore su ciascun volume fino alla sospensione per la malattia di Enrico Serafini († 1914)⁷ – che ne era allora alla direzione – e lo scoppio della Grande guerra; qualche silenzio in più si riscontra dalla ripresa della pubblicazione all'indomani del conflitto (siamo nel 1921) fino al 1968⁸, *dies ad quem* del mio intervento. Quanto alle annate successive, saranno approfondite in questo stesso volume dal contributo di Nicoletta Sarti, cui rinvio⁹.

Collaborarono alla Rivista, specie nella sua prima stagione, i più eminenti esponenti della disciplina, a partire da Francesco Schupfer († 1925)¹⁰, fondatore a sua volta nel 1886 della *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, il cui saggio *La famiglia presso i longobardi*¹¹ costituì una prestigiosa *overture* per il primo volume dell'*Archivio*. In esso, dopo alcune osservazioni generali sulla famiglia germanica, l'Autore ne approfondisce due aspetti fondamentali: il matrimonio ed il mundio, come è noto la potestà esercitata dal padre o dal marito sulla donna. Il saggio, apparso negli anni catalizzati dalla pubblicazione delle opere di Friedrich Carl von Savigny († 1861)¹² volte ad affermare la centralità del diritto romano, risulta, al contrario, improntato al germanesimo, corrente dottrinale cui Schupfer apparteneva, e rientra in quel filone di studi che trovò esito finale nella sua silloge in tre volumi dedicata a *Il diritto privato dei popoli germani-*

⁷ Un primo profilo è stato di recente delineato da G. COSSA, *Serafini, Enrico*, in *DBGI*, II, cit., pp. 1849-1850.

⁸ Tra il 1921 ed il 1968 sono otto le annate dell'*Archivio* che non presentano neppure un saggio di Storia del diritto: 1927, 1929, 1932, 1933, 1961, 1962, 1966 e 1967.

⁹ V. in questo stesso volume N. SARTI, *Cinquant'anni di storia e diritto nelle pagine dell'Archivio giuridico (1968-2018)*.

¹⁰ Una prima informazione sul noto storico del diritto è offerta da E. CONTE, *Schupfer, Francesco*, in *DBGI*, II, cit., pp. 1829-1831.

¹¹ F. SCHUPFER, *La famiglia presso i Longobardi*, in *Archivio giuridico*, I (1868), pp. 13-50 e 114-183.

¹² Per un quadro bio-bibliografico del padre della Scuola storica v. E. LANSBERG, *Savigny, Carl von*, in *Allgemeine Deutsche Biographie*, 30, Leipzig, 1890, pp. 425-452; I. DENNELER, *Friedrich Karl von Savigny*, Berlin, 1985 e D. NÖRR, *Savigny, Carl von*, in *Neue Deutsche Biographie*, 22, Berlin, 2005, pp. 470-473.

ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, Figure e percorsi storico-giuridici: i primi 100 anni dell'*Archivio giuridico*

Questo saggio intende illustrare le molte voci che contribuirono a far sì che la Storia del diritto giocasse – e giochi – un ruolo importante sulle pagine dell'*Archivio giuridico*.

Passando dagli Autori ai contributi, mi propongo inoltre di individuare quelli che furono i principali filoni di ricerca seguiti ed approfonditi dagli storici del diritto, così come da quei giuspositivisti cui siamo debitori di importanti saggi di taglio storico.

Parole chiave: *Archivio giuridico*, storia del diritto, percorsi storico-giuridici.

ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, Historical-juridical persons and themes: the first 100 years of the *Archivio giuridico*

This essay would like to show how the numerous voices that contributed towards ensuring that the History of Law has played – and still plays – an important role in the pages of the *Archivio giuridico*.

Passing from the Authors to the articles, I intend to identify the main research themes followed and studied in depth by historians of law, also those jurists to whom we are indebted for their important historical essays.

Key words: *Archivio giuridico*, history of law, historical-juridical persons and themes.

Nicoletta Sarti

CINQUANT'ANNI DI STORIA E DIRITTO NELLE PAGINE DELL'ARCHIVIO GIURIDICO (1968-2018)*

All'esordio dei cinque decenni avviati a doppiare il secolo, l'*Archivio giuridico Filippo Serafini* presentava ancora i caratteri e perseguiva gli obiettivi nitidamente indicati da Pietro Ellero († 1933)¹ nel *Manifesto* che, nel 1868, aveva aperto il primo numero della Rivista. Essi si sostanziavano, com'è ormai noto², nella multidisciplinarietà o, per dirlo con Ellero, nel dar voce a tutte le scienze «che si compendiano nel nome accademico di facoltà giuridica»³, nella generosa apertura agli interventi di giovani studiosi nonché, *sub specie historiae et iuris*, nell'attitudine all'approccio storicistico da parte dei cultori di diritto positivo. Mentre quest'ultima era destinata a sfumare a fronte del progressivo specializzarsi e tecnicizzarsi dei contributi di settore, l'eclettismo rimarrà tratto identitario dei saggi in senso lato gius-storicistici pubblicati dall'*Archivio*.

Se l'ampio spettro dei temi e dei percorsi di ricerca riconducibili all'ambito scientifico-disciplinare della Storia

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Per un primo inquadramento del noto penalista v. la voce di E. D'AMICO, *Ellero, Pietro*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI (d'ora in poi *DBGI*), I, Bologna 2013, pp. 792-794, con ricca bibliografia.

² La presenza e l'analisi di figure e percorsi storico-giuridici nei primi cent'anni dell'*Archivio*, è stata affrontata dalla collega Alessia Legnani Annichini nel saggio che precede in questi *Atti*.

³ P. ELLERO, *Manifesto dell'Archivio giuridico*, in *Archivio giuridico*, I (1868), pp. 5-6.

del diritto – prima “italiano” ora “medievale e moderno”⁴ – ha costituito e costituisce un’indubbia ricchezza, esso si è rivelato peraltro ‘ribelle’ ad ogni tentativo di riproposizione sistematica *ratione materiae*. Più funzionale ad individuare continuità, discontinuità, nuove tendenze della ricerca storico-giuridica nel lasso temporale assegnatomi, è risultato il rispetto della cronologia, scandita sul metro delle cinque decadi che lo compongono.

Nel 1968 l'*Archivio giuridico* era diretto da Arturo Carlo Jemolo († 1981)⁵. Professore Emerito della “Sapienza” romana, succeduto nel 1938 al filosofo del diritto Giorgio Del Vecchio († 1970)⁶. Jemolo diede l’avvio alla sequenza non ancora interrotta di ecclesiasticisti e canonisti alla guida della Rivista: accanto a lui e dopo di lui Lorenzo Spinelli⁷ dal 1978 al 1998, Giuseppe Dalla Torre⁸ dal 1999, affiancato nella direzione dal 2015 da Geraldina Boni. Direzioni scientifiche attente e fattive di accademici ‘puri’, i cui iti-

⁴ Il mutamento della denominazione in “Storia del Diritto Medievale e Moderno”, che implicava l’apertura a una dimensione ‘europea’ dei percorsi disciplinari, risale al D.M. 11 febbraio 1994. Esso aveva designato la nuova tabella del Corso di laurea in Giurisprudenza, restituendo la obbligatorietà alla nostra disciplina che passava da biennale ad annuale. Sul punto v. G.S. PENE VIDARI, *Novant’anni*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 90 (2017), p. 21, cui saranno molteplici le occasioni di rinvio.

⁵ Arturo Carlo Jemolo sedette sulle cattedre di Diritto Ecclesiastico di Sassari, Bologna, “La Cattolica” di Milano. Nel 1933 fu chiamato dalla “Sapienza” a succedere a Francesco Scaduto e vi concluse la carriera accademica nel 1961. V.F. MARGIOTTA BROGLIO, *Jemolo, Arturo Carlo*, in *DBGI*, I, cit., pp. 1121-1125.

⁶ Il bolognese Giorgio Del Vecchio, che aveva conseguito l’ordinariato nel 1909 presso l’Università di Messina, fu chiamato all’*Alma Mater* nel 1910 e vi rimase fino al ‘20, quando passò alla “Sapienza”. V.B. MONTANARI, *Del Vecchio, Giorgio*, in *DBGI*, I, cit., pp. 744-747.

⁷ L’ecclesiasticista Lorenzo Spinelli fu in cattedra a Urbino e a Modena – dove fu anche Rettore dell’Ateneo. Incaricato dell’insegnamento a Bologna, approdò alla “Sapienza” negli anni Settanta del Novecento. V. G. DALLA TORRE, *Spinelli, Lorenzo*, in *DBGI*, II, cit., pp. 1904-1905.

⁸ Giuseppe Dalla Torre ha iniziato il suo percorso accademico a Modena, passando poi a Bologna dove conseguì l’ordinariato nel 1980. Presso l’*Alma Mater* è rimasto fino al 1990, quando fu chiamato alla LUMSA di cui è stato a lungo Rettore e ora è Emerito.

NICOLETTA SARTI, Cinquant'anni di storia e diritto nelle pagine dell'*Archivio giuridico* (1968-2018)

Nei cinquant'anni intercorsi tra il 1968 e il 2018, la Storia del diritto è stata presente sulle pagine di *Archivio giuridico* attraverso vari contributi profondamente caratterizzati, che seguono i cambiamenti d'indirizzo della nostra ricerca dai temi medievali a quelli moderni e contemporanei, oggi prevalenti. Anche il ricambio generazionale ha la sua importanza: Paolo Colliva, Giovanni Santini e Roberto Bonini, che hanno insegnato Storia del diritto italiano nella Facoltà di Giurisprudenza di Bologna negli anni '80 del secolo scorso, sono infatti scomparsi improvvisamente. Tali studiosi sono stati tra i principali maestri per me e per i miei colleghi: da loro abbiamo imparato a considerare *Archivio giuridico* un importante specchio delle scienze legali.

Parole chiave: Riviste giuridiche, storia del diritto, multidisciplinarietà, comunità accademica.

NICOLETTA SARTI, Fifty years of history and law in the pages of the *Archivio giuridico* (1968-2018)

In the fifty years between 1968 and 2018 Legal History has been present on *Archivio giuridico* with various and deeply characterized essays. They follow the changing addresses of our research from medieval items to modern and contemporary ones, which are by now prevalent. Generational turnover has also its focus: Paolo Colliva, Giovanni Santini, Roberto Bonini, who taught Italian Legal History in the Law Faculties of Bologna and Modena in the eighty of the last Century, suddenly disappeared. They had been among the teachers for me and my colleagues: from them we learned to consider *Archivio giuridico* an important mirror for legal sciences.

Key words: Legal Journals, Legal History, multidisciplinary, academic community.

Elena Ferioli

LA SEPARAZIONE FRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO NELL'ITALIA PREREPUBBLI- CANA: SPUNTI DI RIFLESSIONE DALL'ARCHIVIO GIURIDICO*

SOMMARIO: 1. L'importanza degli spunti provenienti dall'*Archivio*. – 2. La divisione dei poteri di stampo liberale e le sue garanzie. – 3. La definizione delle prerogative parlamentari e dell'autonomia delle camere. – 4. Il primato del fatto sul diritto: l'oscuramento del regime democratico. – 5. L'eclissi della separazione dei poteri: la 'neutralizzazione' del potere legislativo da parte del potere esecutivo. – 6. La divisione dei poteri nello Stato interventista e sociale.

1. L'importanza degli spunti provenienti dall'Archivio

L'interesse rivolto alla complessiva evoluzione della forma di Stato italiana è stata una delle cifre distintive dell'*Archivio giuridico*. Decenni di studi, recensioni, rassegne legislative e giurisprudenziali (spesso rivolte a ordinamenti stranieri), hanno osservato la geometria della divisione dei poteri nelle diverse fasi del consolidamento dello Stato di diritto e della forma di governo parlamentare codificati dallo Statuto albertino, della trasfigurazione ordinamentale indotta dalla legislazione fascista, dell'adozione e dell'attuazione della Costituzione repubblicana, così come dei numerosi mutamenti costituzionali 'informali' indotti dalla giurisprudenza e dalla legislazione ordinaria e sovranazionale nel corso del tempo.

* Contributo sottoposto a valutazione.

La consistenza e la durezza di questo interesse sono tali da renderne difficile una ragionata ed efficace sistematizzazione. Nella necessità di circoscrivere spazio temporale ed oggetto dell'indagine, sono d'aiuto le parole con cui Arturo Carlo Jemolo, presentando il volume sul centenario del periodico, individuava nella consultazione dell'*Archivio* la strada per capire «quante cose che oggi appaiono nuove fossero già allora dette in un linguaggio desueto e vaticinante»¹.

Quanto allo spazio temporale, merita soffermarsi sul periodo avanguardistico della Rivista, ovvero l'arco 1897-1943. Quello in cui l'essere pioniera nell'ambito delle pubblicazioni periodiche dedicate al diritto, ha consentito all'*Archivio* di offrire visibilità ai migliori pensatori del tempo e di contrastare un'atmosfera socio-politica vischiosa dove, nella contrapposizione fra «gli irrequieti che vorrebbero la perpetua rivolta e gli stanchi che dormono sugli allori», si muoveva con disagio «un popolo inerte ma sobrio, temperato e longanime che vuole essere italiano senza però essere fellone, ingiusto e ateo e che ha diritto di essere ben retto» e dove «per via della parzialità che tutto avvolge, perverte e snatura, siavi una cospirazione di maldicenza e turpiloquio che rende ai migliori molesto il conversare, penoso l'agire e conturbato il vivere»². E, soprattutto, quello in cui la dottrina giuspubblicistica ha contribuito all'evoluzione della forma di Stato albertina nel passaggio dalla monarchia costituzionale alla monarchia parlamentare, per poi assistere, alternando consensi a dissensi, al passaggio dal regime democratico a quello fascista malgrado la formale continuità dell'ordinamento giuridico statutario³.

¹ A.C. JEMOLO, *Presentazione*, in *Archivio giuridico*, 1968, p. 5 ss.

² P. ELLERO, *Manifesto dell'Archivio giuridico*, in *Archivio giuridico*, 1868, sp. p. 1 e p. 8.

³ Come ricorda A. BARBERA, voce *Costituzione della Repubblica italiana*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali VIII, Milano, 2015, p. 263 ss., per quanti sforzi siano stati fatti «non sono risultati convincenti i tentativi di quanti nel ventennio fascista hanno continuato a individuare nello Statuto albertino la fonte del diritto costituzionale» poiché «dietro il simulacro albertino, le varie leggi fasciste hanno trasformato l'ordinamento costituzionale» a prescindere

ELENA FERIOLI, La separazione fra legislativo ed esecutivo nell'Italia prerepubblicana: spunti di riflessione dall'*Archivio giuridico*

Il contributo ripercorre alcune delle principali riflessioni dottrinali sul principio della separazione dei poteri pubblicate nelle pagine dell'*Archivio giuridico* durante la fase costituzionale 'statutaria'. Nel corso dell'Ottocento, tali riflessioni furono espresse sia aderendo alla ormai collaudata consapevolezza che il potere legale, se frazionato, meno facilmente potesse degenerare in dispotismo rispetto a quando risultasse concentrato (nella scia delle proto-liberali esigenze di di offrire rilevanza costituzionale alla contrapposizione sociale fra borghesia e aristocrazia), sia mediante dettagliate analisi delle possibili declinazioni del principio (convenzionalmente riconducibili al modello della separazione non specializzata di matrice anglosassone e a quello della separazione specializzata di matrice europeo-continentale). Nel corso della prima metà del Novecento, gli studi apparsi nella Rivista affrontarono le criticità del principio di separazione manifestatesi in alcune esperienze nazionali per via della intermittente adeguatezza alle gestione del potere statale in momenti di grave instabilità politico-economica. Nel complesso, tali riflessioni evidenziano una convergente fiducia sulla sostanziale irreversibilità del divieto di aggregazione del potere statale nella forma di stato italiana, così come sulla necessità di soluzioni istituzionali 'flessibili' idonee a garantirlo, simultaneamente fedeli al diritto positivo e congrue alle concrete esigenze socio-politiche dell'ordinamento.

Parole chiave: costituzionalismo liberale, separazione dei poteri, Statuto albertino, principio di legalità.

ELENA FERIOLI, The separation between legislative and executive in the prerepublican Italian constitutional framework: cause for reflection from *Archivio giuridico*

The essay recalls the main scholar thinkings on separation of powers which have been published in *Archivio giuridico* before the adoption of the Italian republican Constitution. During the 1800s, by persuasively and insistently arguing that legal power, when divided, degenerates into despotism less easily, as well as by assessing the different ways to improve separation, basically linked to the distinction between 'check and balances model' (which advocates that

Abstract

each of the branches has the power to limit or check the others and so inducing that the ambitions of one branch prevent that one of the others become supreme) and 'separation stricto sensu' (which relies on a formal and functional ascription of powers that generally excludes interferences between the different branches, with main regard to the separation between legislative and judiciary). During the first half of the 1900s, by observing the negative outcomes which somewhere the division of powers in different areas of responsibility had showed with regard to efficiency of governance over periods of economic and political instability. On the whole, these thinkings show a converging trust in steadiness and relevance of the ban on concentration of powers in the Italian constitutional framework, as much in the opportunity of adaptive institutional answers to the necessity of protecting the separation of powers.

Key words: liberal constitutionalism, separation of powers, Statuto albertino, Rule of Law.

Ivano Pontoriero

L'ARCHIVIO GIURIDICO E IL DIRITTO ROMANO: FIGURE E ITINERARI DI RICERCA*

SOMMARIO: 1. Il «rifondatore della romanistica italiana»: Filippo Serafini. – 2. La nascita della «Nuova scuola storica»: Vittorio Scialoja. – 3. L'apogeo del rinnovamento: Contardo Ferrini. – 4. La direzione di Pietro de Francisci e quella di Vincenzo Arangio-Ruiz. I Fondamenti del diritto europeo.

1. *Il «rifondatore della romanistica italiana»: Filippo Serafini*

La rivista vede la luce nel 1868 su iniziativa di Pietro Ellero (1833-1933), che dal 1861 ricopriva a Bologna la cattedra di Diritto e procedura penale (dal 1862, come ordinario)¹. La creazione dell'*Archivio giuridico*, come è stato efficacemente sottolineato, persegue lo scopo «di contribuire allo sviluppo dei diversi rami del giovanissimo diritto italiano»². Si tratta di una Rivista dal carattere marcatamente interdisciplinaria-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. C. VANO, v. *Ellero, Pietro*, in *DBI*, XLII, Roma, 1993, p. 517; G. DALLA TORRE, *L'«Archivio giuridico» e la cultura giuridica italiana del secondo Ottocento*, in *AG*, 219, 1999, p. 15; nonché E. D'AMICO, v. *Ellero, Pietro*, in *DBGI*, I, Bologna, 2013, p. 793.

² Così E. D'AMICO, v. *Ellero, Pietro*, cit., p. 793. Gli intendimenti del fondatore della rivista emergono chiaramente dall'*incipit* del *Manifesto dell'Archivio giuridico*, in *AG*, 1, 1868, p. 3: «L'Italia, avverando il sospiro de' secoli, ha quasi compiuto la sua unità ed acquistato la sua indipendenza; ma questa e quella rimarrebbero infruttuose, né si potrebbero preservare, senza tali ordinamenti che diano felicità al popolo e forza alla nazione». Sul punto, v. anche A.C. JEMOLO, *Presentazione*, in *AG*, 175, 1968, pp. 5-6 e G. DALLA TORRE, *L'«Archivio giuridico» e la cultura giuridica italiana del secondo Ottocento*, cit., pp. 16-18.

re e dotata di una forte proiezione internazionale, con articoli dedicati «al nuovo diritto italiano», «alla storia del diritto e alle esperienze straniere»³. L'iniziativa della creazione della nuova Rivista è dunque rivolta al miglioramento della cultura giuridica nazionale, che, al momento della fondazione del Regno d'Italia, e pur «in misura variabile rispetto ai settori e alle regioni», si trova in una condizione di «generalmente diffusa emarginazione rispetto al contesto europeo»⁴.

Nella primavera del 1869, prostrato dal dolore per la prematura scomparsa di sua moglie Maria Deciani, Pietro Elle-

³ Cfr. E. D'AMICO, v. *Ellero, Pietro*, cit., p. 793. L'importanza dell'interdisciplinarietà nella formazione del giurista è sottolineata dalle parole dello stesso P. ELLERO, *Manifesto dell'Archivio giuridico*, cit., p. 6, che definisce l'area d'interesse della nuova rivista: «Il diritto quindi pubblico e privato, razionale e positivo, la sposizione, la esegesi, la storia, la comparazione e la critica del medesimo, quelle dottrine filosofiche, politiche, economiche, finanziarie, amministrative ed educative, quelle cognizioni speciali, come la statistica, la filologia e la medicina legale, che innalzano il legulejo all'altezza di legista, formeranno oggetto de' suoi studj». Sul manifesto e sull'«enciclopedismo orientato e consapevole» di Pietro Ellero, cfr. P. BENEDEUCE, *Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell'Italia liberale*, Bologna, 1996, in specie pp. 45-52. Sul carattere interdisciplinare della rivista, v. anche le considerazioni di G. DALLA TORRE, *L'«Archivio giuridico» e la cultura giuridica italiana del secondo Ottocento*, cit., in specie pp. 23-24.

⁴ Così, M. TALAMANCA, *Un secolo di «Bullettino»*, in *BIDR*, 91, 1988, p. LXXXIV. Un quadro assai negativo degli studi giuridici in Italia negli anni della Restaurazione è stato tracciato da F.C. VON SAVIGNY, *Ueber den juristischen Unterricht in Italien*, in *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft*, 6, 1828, pp. 201-228 (= *Vermischte Schriften*, IV, Berlin, 1850, pp. 309-342). Negli anni Quaranta dell'Ottocento formula una diagnosi sostanzialmente analoga Carl Joseph Anton Mittermaier (v. *Delle condizioni d'Italia* del Cav. Carlo Dr. Mittermaier... versione dell'Ab. Pietro Mugna, Lipsia, Stamperia di G.B. Hirschfeld, Milano e Vienna, Presso Tendler e Schäfer, 1845, in specie pp. 215-216). Per un'attenta analisi delle coordinate culturali delle posizioni espresse da Savigny e da Mittermaier, v. L. LACCHE', *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in *Quaderni Fiorentini*, 39, 2010, pp. 160-167. Sulla condizione degli studi giuridici nei regimi preunitari, v. ora F. LAMBERTI, *Pietro Bonfante e la costruzione di una 'scienza romanistica italiana'*, in *Legal Roots on line*, 2018, pp. 1-3. Sulla cultura giuridica in età risorgimentale, cfr. anche M. BRUTTI, *Vittorio Scialoja. Diritto romano e sistema nel tardo Ottocento*, in *BIDR*, 105, 2011, pp. 13-14 (= *Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile*, Torino, 2013, pp. 1-2).

IVANO PONTORIERO, *L'Archivio giuridico* e il diritto romano: figure e itinerari di ricerca

La relazione si sofferma sul contributo offerto dalle pagine dell'*Archivio giuridico* al rinnovamento e allo sviluppo della scienza romanistica. Vengono prese in considerazione figure di studiosi, appartenenti a diverse generazioni, che, attraverso i propri itinerari di ricerca, hanno contribuito in modo decisivo al progresso degli studi di diritto romano in Italia tra Ottocento e Novecento.

Parole chiave: *École de l'exégèse*, Pandettistica, Nuova scuola storica italiana, Fondamenti del diritto europeo.

IVANO PONTORIERO, *The Archivio giuridico* and the Roman Law: Figures and Research Itineraries

The report focuses on the contribution offered by the pages of the *Archivio giuridico* to the renewal and development of Romanistic science. The work takes into consideration figures of scholars, belonging to different generations, who, through their research itineraries, have contributed decisively to the progress of studies of Roman law in Italy between the nineteenth and twentieth centuries.

Key words: Exegetical School, Pandectism, New Italian Historical School, Roman Foundations of European Law.

Leonardo Nepi

**PLURALISMO ETICO E BIODIRITTO: IL
CONTRIBUTO AL DIBATTITO BIOGIURIDICO
DALLE PAGINE *DELL'ARCHIVIO GIURIDICO*
FILIPPO SERAFINI***

SOMMARIO: 1. Il rapporto tra bioetica e biodiritto. – 2. I primi contributi al dibattito biogiuridico presenti sull'*Archivio giuridico*. – 3. Gli anni più recenti: la crescente rilevanza delle questioni bioetiche e biogiuridiche. – 4. Il filo rosso che unisce i numerosi interventi su bioetica e biodiritto.

1. *Il rapporto tra bioetica e biodiritto*

Il rapporto tra bioetica e biodiritto è questione non banale che, nell'ambito di un dibattito ancora aperto, richiede preliminarmente alcune precisazioni sul piano epistemologico e metodologico.

Con riferimento alla bioetica e alla definizione del suo status epistemologico, possiamo affermare che nel cercare di stabilire il fondamento scientifico della disciplina e del suo campo di indagine, le proposte più autorevoli¹ fanno riferimento allo studio sistematico delle dimensioni morali delle scienze della vita e della cura della salute, mediante un approccio interdisciplinare che coinvolge non soltanto professionisti sanitari e biologi, ma anche studiosi di scienze umane e sociali, tra cui i giuristi. Il termine 'bioetica' viene coniato precisamente nel 1970 da Van Rensselaer Potter², il quale con questo ter-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Si veda, per un quadro sintetico, *Encyclopaedia of Bioethics*, a cura di W.T. REICH, MacMillan Library Reference USA, New York, 1995, *Introduction*, vol. I, p. XXI.

² V.R. POTTER, *Bioetica ponte verso il futuro* (1971), tr. it., Messina, 2000.

mine intende indicare l'esigenza per l'uomo contemporaneo di coniugare progresso tecno-scientifico e riflessione morale, con specifico riferimento alle questioni relative allo sviluppo della vita umana e non umana.

Non si tratta a ben vedere di un'esigenza del tutto nuova: molti interrogativi sull'agire umano in rapporto a tecnica e biomedicina affondano le proprie radici nell'antichità, dal mito di Prometeo (con riferimento all'utilizzo della tecnica) al giuramento di Ippocrate (con riferimento specifico all'etica medica). Ciò che contraddistingue la riflessione contemporanea è però la presa di coscienza della inedita accelerazione del progresso tecno-scientifico, sia sotto il profilo quantitativo sia sotto il profilo qualitativo, con la conseguente necessità di adeguare i fondamenti ed i precetti dell'etica e del diritto alle nuove sfide e alle potenziali minacce che il progresso stesso comporta per l'umanità³.

Altro punto caratteristico della riflessione morale contemporanea è il pluralismo etico, che nelle interpretazioni proposte dalle impostazioni non-cognitivistiche più radicali comporterebbe l'impossibilità di conoscere verità etiche universali e condurrebbe in alcuni casi a derive di vera e propria incomunicabilità tra le diverse concezioni filosofiche, rappresentate come 'comunità morali' particolari, i cui appartenenti sarebbero 'stranieri morali' rispetto ai membri delle altre comunità morali. L'unica possibilità di relazione tra tali comunità sarebbe l'accordo procedurale che, secondo alcune prospettive, non riesce a determinare principi universalmente validi⁴. Altre correnti di pensiero, a partire da visioni filosofiche improntate al finalismo ed al cognitivismo etico, ritengono invece che la natura (anche quella umana) abbia un fine conoscibile dalla ragione e, pertanto, che esistano verità morali in grado di fondare dei principi etici condivisi, seppur nel quadro dell'irri-

³ A. PESSINA, *L'io insoddisfatto. Tra Prometeo e Dio*, Milano, 2016.

⁴ H.T. ENGELHARDT JR, *Manuale di bioetica* (1992), tr. it., Milano, 1999.

LEONARDO NEPI, Pluralismo etico e biodiritto: il contributo al dibattito biogiuridico dalle pagine dell'Archivio giuridico Filippo Serafini

L'esigenza di una regolamentazione giuridica per lo sviluppo della biomedicina e della tecno-scienza si manifesta nel quadro di un pluralismo etico apparentemente irriducibile: la produzione di regole giuridiche, sempre più avvertite come necessarie in questo ambito, si scontra infatti con notevoli difficoltà di elaborazione dovute alla mancanza di condivisione di valori e a procedimenti istituzionali lenti e farraginosi. Il ritardo della riflessione bioetica e biogiuridica incide negativamente sulla produzione del biodiritto, ma un'adeguata fondazione del biodiritto stesso è necessaria per evitare che questo venga orientato esclusivamente alla garanzia degli interessi della tecnocrazia e del mercato, obliterando la tutela dei diritti umani fondamentali. Fin dagli anni '60 del Novecento l'*Archivio giuridico* ha dedicato attenzione a questi temi e l'articolo mira a ricostruire le linee fondamentali del dibattito che si è svolto a questo proposito sulle pagine della Rivista.

Parole chiave: pluralismo etico; bioetica; biodiritto; diritti umani.

LEONARDO NEPI, Ethical pluralism and biolaw: the contribution to the debate from the Journal *Archivio giuridico*

The need for a legally binding regulation concerning the development of biomedicine and techno-science arises within the context of an apparently fixed ethical pluralism: the need to create legal norms, increasingly perceived as necessary in this area, is in fact facing considerable difficulties in their elaboration due to a lack of shared moral values, as well as slow and cumbersome institutional procedures. The delay in bioethical and bio-juridical reflection negatively affects the production of norms, yet an adequate foundation of norms is necessary, in order to prevent the matter from being directed exclusively to guaranteeing the interests of technocracy and the market, ignoring the protection of fundamental human rights. Since the 1960s *Archivio giuridico* has devoted attention to these issues and the article aims to reconstruct the fundamental lines of the debate that took place in this regard.

Keywords: ethical pluralism, bioethics, biolaw, human rights.

Costantino-M. Fabris

DIRITTO DELLA CHIESA E DIRITTO DELLO STATO IN UN DIBATTITO TRA JEMOLO E SCADUTO SULLE PAGINE DI *ARCHIVIO GIURIDICO**

SOMMARIO: Premessa. – 1. Il contesto storico e dottrinale del dibattito. – 2. La prolusione bolognese di Jemolo del 18 gennaio 1923: la questione circa il valore da attribuire al diritto della Chiesa nell'ordinamento giuridico italiano. – 3. La risposta di Scaduto sulla efficacia civile delle norme canoniche. 4. Replica di Jemolo ai rilievi mossi da Scaduto. – Conclusioni.

Premessa

Il presente contributo riprende il dibattito, sviluppatosi a partire dal principio degli anni Venti del secolo XX, tra Arturo Carlo Jemolo e Francesco Scaduto intorno al valore del diritto della Chiesa nell'ordinamento giuridico italiano¹.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Sulle figure di Jemolo e Scaduto numerosa è la bibliografia bio-bibliografica, in particolare per quanto riguarda il primo studioso. Per brevità si richiamano qui i seguenti ed essenziali riferimenti; su Francesco Scaduto si vedano: F.P. GABRIELI, *Scaduto, Francesco*, in *Nuovo Digesto italiano*, vol. XI, Torino, 1939, p. 1117; *Il contributo di Francesco Scaduto alla scienza giuridica*, a cura di S. BORDONALI, Milano, 2009; F. VECCHI, *Scaduto, Francesco*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. VII, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pp. 167-171; S. BORDONALI, *Scaduto, Francesco*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, vol. II, Bologna, 2013, pp. 1814-1816. Su Arturo Carlo Jemolo si vedano: A.C. *Jemolo tra diritto e cultura. Giornata lincea nel centenario della nascita di A.C. Jemolo. Roma, 18 dicembre 1991*, Roma, 1993; F. MARGIOTTA BROGLIO, A.C. *Jemolo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. LXII, Roma, 2004, pp. 196-201; *La lezione di un maestro. Atti del convegno in memoria di Arturo Carlo Jemolo. Torino, 8 giugno 2001*, a cura di R. BERTOLINO, I. ZUANAZZI, Torino, 2005; *Arturo Carlo Jemolo: vita ed opere di un italiano il-*

Il dibattito trae origine da un intervento di Scaduto avente ad oggetto la competenza del giudice dello Stato sugli atti ecclesiastici² e dà motivo a Jemolo di avviare una riflessione, che si protrarrà per diversi anni, avente ad oggetto la più ampia tematica della rilevanza del diritto della Chiesa nell'ordinamento giuridico italiano³.

Buona parte di tale analisi che, come detto, diviene in un primo momento vero e proprio scambio polemico tra due dei fondatori della c.d. scuola laica italiana del diritto canonico ed ecclesiastico, si è svolta sulle pagine della Rivista *Archivio giuridico*, di cui oggi celebriamo i centocinquant'anni di pubblicazione. Ulteriore e felice coincidenza riguarda il mo-

lustre. Un Professore alla Università di Roma, a cura di G. CASSANDRO, A. LEONI, F. VECCHI, Napoli, 2007; F. VECCHI, *Jemolo, Arturo Carlo*, in *Dizionario General de Derecho Canónico*, vol. IV, cit., pp. 853-858; F. MARGIOTTA BROGLIO, *Jemolo, Arturo Carlo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, vol. I, cit., pp. 1121-1125.

² Si tratta di F. SCADUTO, *Competenza civile sugli atti ecclesiastici*, in *Giurisprudenza Italiana* I, 1 (1904), pp. 358-379, tesi ribadita anche in Id., *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, vol. II, Torino, 1893-1894², pp. 734-738. L'analisi svolta da Scaduto traeva origine da un pronunciamento della Corte di Cassazione di Roma a Sezioni Unite del 7 febbraio 1903 chiamata a pronunciarsi su di una sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 24 marzo 1902. La tematica era già stata fatta oggetto di altri pronunciamenti sia di merito che di legittimità; si vedano: Cassazione di Napoli, 27 gennaio 1892 (in *Giurisprudenza Italiana*, 1-I [1892], p. 493 ss.); Corte d'Appello di Roma, 26 settembre 1912 (in *Giurisprudenza Italiana*, 1-II [1912], p. 86 ss.); Cassazione di Roma, 30 settembre 1914 (in *Giurisprudenza Italiana*, 1-I [1914], p. 994 ss.); Cassazione di Roma, 27 gennaio-30 settembre 1914 (in *Foro Italiano*, 40-I [1915]); Cassazione di Roma, 7 giugno 1919 (in *Giurisprudenza Italiana*, 1-I [1919], p. 790 ss.); Corte d'Appello di Catania, 18 maggio 1921 (in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1921, p. 249 ss.).

³ Una stringata sintesi di tale dibattito è contenuta nel volume A.C. JEMOLO, *Lettere a Mario Falco. Tomo I (1910-1927)*, a cura di M. VISMARA MISSIROLI, Milano, 2005, pp. 497-498, note 130 e 131; interessante notare che, nella sua corrispondenza con Falco, Jemolo ritorna più volte sull'argomento, a significare l'interesse che tale tema aveva assunto per l'insigne studioso. Del dibattito e dei suoi precedenti dà conto pure: P.A. D'AVACK, *La posizione giuridica del diritto canonico nell'ordinamento italiano*, in *Archivio di Diritto Ecclesiastico*, 1 (1939), pp. 205-245, oggi in *Lo studio e l'insegnamento del diritto canonico e del diritto ecclesiastico in Italia. Ristampa da Archivio di Diritto Ecclesiastico I-III (1939-1941)*, Padova, 2012, pp. 31-78 (*ivi*, pp. 31-41).

COSTANTINO-M. FABRIS, Diritto della Chiesa e diritto dello Stato in un dibattito tra Jemolo e Scaduto sulle pagine di *Archivio giuridico*

Tra il 1923 ed il 1925, negli anni immediatamente precedenti la firma dei Patti lateranensi, sulle pagine di *Archivio giuridico* si svolge un dibattito riguardante il valore da attribuire al diritto della Chiesa nell'ordinamento giuridico italiano. Protagonisti del dibattito due tra i più illustri studiosi del diritto canonico ed ecclesiastico e delle relazioni Chiesa-Stato, oggi unanimemente riconosciuti tra i massimi esponenti di tali scienze giuridiche nell'Italia post-unitaria: Arturo Carlo Jemolo e Francesco Scaduto. Alla base del dibattito alcune fondamentali domande: che valore si deve attribuire al diritto della Chiesa da parte di un ordinamento giuridico, quello dello Stato, ad essa estraneo? Da tale domanda ne discende un'ulteriore: che cosa rappresenta la Chiesa, dal punto di vista giuridico, per lo Stato? È essa un soggetto autonomo ed indipendente o deve essere valutata alla stregua di una persona giuridica non riconosciuta i cui statuti non hanno valore di legge? Un dibattito che dimostra la grande capacità analitica dei due Maestri e che ripropone tematiche che, da un lato, saranno superate dalla conciliazione del 1929 ma, dall'altro, rappresentano il tentativo di due studiosi del diritto canonico ed ecclesiastico di rispondere ad alcuni problemi interordinamentali che non erano allora e non sono oggi alieni anche ad altre branche del diritto.

Parole chiave: ordinamento giuridico, statuto, personalità giuridica.

COSTANTINO-M. FABRIS, Canon law and State law in a debate between Jemolo and Scaduto on the pages of *Archivio giuridico*

Between 1923 and 1925, immediatly before the subscription of the Lateran Pacts, a debate took place on the magazine *Archivio giuridico* about the value of canon law in the Italian legal system. Protagonists of the debate were two of the most importants Italian masters of canon and ecclesiastical law and relationships Church-State: Arturo Carlo Jemolo and Francesco Scaduto. Basis of the debate any fundamentals questions: what is the value of canon law for the legal system of the State? What is giuridically the Church for the State? Is the Church an autonomous and independent institution or is the Church a simple legal person and her statutes have not value of law? The debate on *Archivio giuridico* was the attempt of the two masters of the canon and ecclesiastical law to solve some of the most difficult problems on the relationships between the juridical systems of Church and State.

Key words: legal system, statute, legal personality.

Matteo Carnì

LA NASCITA DI UNA NUOVA DISCIPLINA. L'ARCHIVIO E IL DIRITTO VATICANO*

La Rivista *Archivio giuridico Filippo Serafini* ha accolto sin dall'origine quei contributi dottrinali rilevanti per la definizione dello statuto epistemologico di una disciplina giuridica e che hanno segnato una pietra miliare nella storia dell'esperienza giuridica dell'Italia post-unitaria.

Il pensiero va alle prolusioni accademiche dei grandi Maestri del diritto italiano, o a quei saggi di dogmatica giuridica editi dall'*Archivio* quasi a voler significare l'ingresso ufficiale di una determinata problematica nell'agone giuridico.

Si tratta di preziosi contributi che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del diritto ed in ciò l'*Archivio* è stato, ed è tuttora, una Rivista pionieristica capace di preconizzare – nella sua politica editoriale – il sorgere di nuove branche del diritto, di nuove discipline giuridiche all'interno dell'unica scienza del diritto.

Valga per tutti lo spazio dedicato dall'*Archivio* alle tematiche che oggi rientrano nel *Law and Literature*, disciplina di forte matrice anglosassone quanto a statuto epistemologico¹ ma coltivata da sempre dall'*Archivio* con vari scritti dedicati al rapporto tra diritto, letteratura ed arti figurative².

Arturo Carlo Jemolo, per lungo tempo direttore della Rivista, ha colto finemente siffatto aspetto affermando che il gio-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. A. SANSONE, *Diritto e letteratura. Un'introduzione generale*, Milano, 2001; M.P. MITTICA, *Diritto e letteratura: stato dell'arte e riflessioni sul metodo*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2009, 1, pp. 3-29.

² F. PERGOLESI, *Il diritto nella letteratura*, in *Archivio giuridico*, XCVII (1927), 1, pp. 61-104; F. MAROI, *Riflessi di diritto nelle arti figurative classiche*, *ivi*, XCVIII (1927), 2, pp. 133-166; B. GALLI, *Alessandro Manzoni giurista*, *ivi*, CIX (1933), 2, pp. 172-196.

vane che si accingesse a consultare le varie annate dell'*Archivio* «si accorgerebbe probabilmente di quante cose che oggi appaiono nuove fossero già allora dette, in un linguaggio oggi desueto, od almeno vaticinate; quanto meno che ci sia sempre lì una miniera di elementi e di dati, che sarebbe stolto trascurare»³.

Il discorso potrebbe continuare con gli scritti di Vittorio Emanuele Orlando sul diritto amministrativo e costituzionale⁴, il saggio di Guido Padelletti su *Roma nella storia del diritto*, in cui l'Autore criticava aspramente il diritto della Chiesa⁵, la prolusione di Cesare Vivante⁶ significativamente intitolata *Per un codice unico delle obbligazioni*.

Ma si pensi anche al celebre saggio di Emilio Betti⁷ dedicata a *Diritto romano e dogmatica odierna*, allo scritto di Francesco Calasso sul concetto di diritto comune⁸ o al dibattito tra Arturo Carlo Jemolo e Francesco Scaduto sul valore del diritto canonico nell'ordinamento giuridico italiano⁹.

Proprio con riferimento al diritto canonico ed al diritto ecclesiastico l'*Archivio giuridico* a partire dagli anni '20 del secolo scorso si configura come un costante punto di riferimento

³ A.C. JEMOLO, *Presentazione*, in *Archivio giuridico*, CLXXV (1968), 1-2, p. 6.

⁴ V.E. ORLANDO, *Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione*, in *Archivio giuridico*, XXVIII (1882), pp. 360-397; Id., *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico*, ivi, XLII (1889), pp. 107-124.

⁵ G. PADELLETTI, *Roma nella storia del diritto*, in *Archivio giuridico*, XII (1874), pp. 191-223. Questa importante prolusione fu definita «un conglobato della scienza anticlericale» da V. DEL GIUDICE, *Per lo studio del diritto canonico nelle Università italiane*, in *Studi in onore di Francesco Scaduto*, vol. I, Firenze, 1936, p. 204.

⁶ C. VIVANTE, *Per un Codice unico delle obbligazioni*, in *Archivio giuridico*, XXXIX (1887), pp. 497-516.

⁷ E. BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, in *Archivio giuridico*, XCIX (1928), 2, pp. 129-150; C (1928), 1, pp. 26-66.

⁸ F. CALASSO, *Il concetto di «Diritto comune»*, in *Archivio giuridico*, CXI (1934), 1, pp. 59-97.

⁹ A.C. JEMOLO, *Il valore del diritto della Chiesa nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Archivio giuridico*, XC (1923), 1, pp. 3-51; F. SCADUTO, *Efficacia civile delle norme canoniche*, ivi, XCII (1924), 2, pp. 129-168; A.C. JEMOLO, *I tribunali ecclesiastici e le loro sentenze nel diritto italiano*, ivi, CI (1929), 2, pp. 133-176.

MATTEO CARNÌ, La nascita di una nuova disciplina. L'Archivio e il diritto vaticano

La nascita dello Stato della Città del Vaticano nel 1929, unitamente a quella del suo ordinamento giuridico, ha attirato l'attenzione dei giuristi, non solo dei canonisti e degli ecclesiasticisti ma anche dei cultori delle altre branche del diritto.

Nei decenni successivi alla Conciliazione, l'*Archivio giuridico Filippo Serafini*, Rivista da sempre pionieristica nell'affrontare le tematiche emergenti e ben inserita nel dibattito dottrinale che accompagna il sorgere di nuove discipline, è tuttavia rimasto quasi silente sul diritto vaticano, contrariamente all'interesse mostrato negli anni per il diritto canonico ed ecclesiastico.

È sotto la direzione di Giuseppe Dalla Torre – coincidente con l'avvio di importanti novelle legislative vaticane – che l'*Archivio* diventa l'osservatorio più completo per cogliere l'evoluzione del diritto vaticano (soprattutto penale e finanziario) e il ruolo dello Stato *enclave* nelle nuove dinamiche europee ed internazionali, contribuendo altresì a delineare i tratti di una disciplina giuridica sempre più orientata verso una propria autonomia.

Parole chiave: *Archivio giuridico*, Riviste giuridiche, diritto vaticano.

MATTEO CARNÌ, The birth of a new juridical discipline. The *Archivio* and vatican law

The birth of the Vatican City State and its legal system in 1929 was of interest to jurists, to both canonists and specialists in ecclesiastical law, but also to those who worked in other areas of law.

In the decades that followed the Conciliation, the *Archivio giuridico Filippo Serafini*, always a pioneering Journal that engages emerging topics and is actively involved in the doctrinal debates that surround new disciplines, nonetheless remained practically silent on the question of vatican law, contrary to the interest shown through the years for canon law and State law on religion.

It was under the direction of Giuseppe Dalla Torre – coincidental with the beginning of important new developments in Vatican legislation – that the *Archivio* became the most complete observation post for the evolution of vatican law (especially criminal and financial law) and the role of the enclave State in the new European and international arenas, offering a contribution by tracing the characteristics of a juridical discipline ever more oriented toward its proper autonomy.

Key words: *Archivio giuridico*, legal Journals, vatican law.

Alberto Tomer

IL COLLEGIO DEI FIAMMINGHI JEAN JACOBS E L'ARCHIVIO GIURIDICO: UN RAPPORTO SECOLARE*

Il traguardo, appena raggiunto, dei centocinquant'anni di attività di *Archivio giuridico Filippo Serafini* non può che rappresentare un'occasione privilegiata per ripercorrerne la lunga vita editoriale, dalle origini fino all'attuale ruolo – ormai pacificamente riconosciutogli – di autorevole punto di riferimento nell'evoluzione della dottrina giuridica. Da un qualsiasi tentativo di ricostruzione in questo senso sarebbe peraltro naturale attendersi l'emersione – e la conseguente analisi – del tema delle costanti ed essenziali relazioni che la Rivista, in forza del proprio prestigio, ha da sempre intrattenuto e tuttora intrattiene con il mondo accademico italiano e in particolare con l'Università di Bologna. Un'aspettativa simile, per quanto indubbiamente fondata e perciò legittima, risulterebbe tuttavia parziale, giacché insito in questo stesso quadro vi è un dato ulteriore, forse meno evidente ma altrettanto rilevante: allargando la prospettiva descritta è infatti possibile notare come quello che unisce *Archivio giuridico* e *l'Alma Mater Studiorum* non sia un rapporto isolato, quanto piuttosto il segmento di un più ampio 'triangolo virtuoso' nel quale il terzo vertice è costituito da un'altra istituzione inseparabile dalla storia bolognese, cioè il Collegio dei Fiamminghi.

La ragione del legame di tale ultimo ente con l'Ateneo, d'altronde, risiede nella natura del medesimo: esso nasce infatti nel 1650 – due secoli prima di questa Rivista – come uno dei molti Collegi destinati ad accogliere studenti prove-

* Contributo sottoposto a valutazione.

nienti dalle più diverse regioni d'Europa, ma tutti accomunati dal desiderio di formarsi allo Studio felsineo. Nonostante l'indubbia utilità della funzione da essi svolta nel permettere, da un lato, alla città di Bologna di rispondere in maniera adeguata a quella vocazione internazionale in larga parte dovuta proprio alla presenza dell'Università e, dall'altro, nell'agevolare la permanenza nella città di coloro che qui avevano intenzione di perfezionare il proprio *curriculum studii* – con le note conseguenze sugli sviluppi della stessa cultura europea –, di tali Collegi ne rimangono oggi attivi solamente due: quello di Spagna e quello dei Fiamminghi. A differenziare i due istituti non è però soltanto – come suggeriscono i rispettivi nomi – la nazionalità degli studenti ospitati, assunta come requisito necessario per l'ammissione e divenuta perciò elemento caratterizzante dei Collegi, ma anche la loro stessa costituzione: mentre il primo dipende tuttora dalla Corona spagnola e può perciò essere considerato un'emanazione diretta dello Stato iberico – circostanza grazie alla quale ha potuto godere dei privilegi collegati all'extraterritorialità –, il secondo ha mantenuto invece fede alla sua origine 'domestica' ed è ancora oggi una persona giuridica privata appartenente all'ordinamento italiano¹. La sua fondazione fu infatti stabilita per volontà testamentaria da Jean Jacobs, orafo nativo di Bruxelles ma perlopiù noto per la sua produzione bolognese, città in cui trascorse la quasi totalità della propria vita e di cui impreziosì le chiese con suppellettili sacre di grande pregio artigianale e artistico: per ricordare solo una tra le sue opere più 'frequentate' da pellegrini e turisti – spesso di questo inconsapevoli –, è a lui che dobbiamo l'apparato decorativo dell'eponima icona mariana custodita nel Santuario della Beata Vergine di San Luca. Ma la fortuna di Jacobs non fu limitata ai pur mirabili risultati della sua bottega: al di là dell'oreficeria, il suo vivo interesse per l'arte è infatti testimoniato dall'abbondanza e

¹ Cfr. A. ZANOTTI, *Jean Jacobs e i Fiamminghi a Bologna, la tradizione continua*, in *Secularia Nona. Università di Bologna 1088-1988*, 1996-1997, pp. 99-100.

ALBERTO TOMER, Il Collegio dei Fiamminghi Jean Jacobs e l'*Archivio giuridico*: un rapporto secolare

Fin dalla sua fondazione, il Collegio dei Fiamminghi si è dimostrato capace non solo di svolgere con successo la propria funzione costitutiva, permettendo ad un numero sempre crescente di studenti belgi e olandesi di formarsi presso l'Università di Bologna, ma anche di entrare esso stesso in un costante e proficuo dialogo con il medesimo Ateneo. Scopo del presente contributo è quindi quello di delineare i rapporti storicamente consolidatisi tra le due istituzioni e mostrare come da essi sia scaturito un vicendevole arricchimento. Prendendo le mosse dalla figura del suo fondatore e conseguentemente dal suo assetto originario, l'evoluzione dell'istituto voluto da Jean Jacobs è così ripercorsa riservando una particolare attenzione all'inestricabile legame che lo unisce all'Università felsinea, di cui la testimonianza insieme più evidente e significativa è rappresentata da quegli stessi uomini che si sono succeduti alla sua guida: tra i nomi di coloro che nel corso dei secoli hanno ricoperto il ruolo di Rettore o di Consigliere del Collegio, infatti, è possibile riconoscere molti Autori che con il proprio lavoro hanno fornito un apporto vitale ed indimenticato allo Studio bolognese. Il percorso così tracciato è completato evidenziando la fondamentale 'funzione federatrice' svolta nella storia di questa relazione privilegiata dalla Rivista *Archivio giuridico Filippo Serafini*, che fin dagli esordi della propria vita editoriale ha accolto sulle sue pagine l'opera di larga parte degli studiosi menzionati. In questo senso, è perciò a buon diritto possibile affermare che tra l'Università di Bologna, il Collegio dei Fiamminghi e *Archivio giuridico* si sia instaurato un vero e proprio 'triangolo virtuoso', che continua tutt'oggi ad esercitare la propria azione feconda.

Parole chiave: Collegio dei Fiamminghi, Università di Bologna, *Archivio giuridico*.

ALBERTO TOMER, The Flemish College and the Journal *Archivio giuridico*: a centuries-old bond

Since its foundation, the Flemish College not only has proved its capability to successfully carry out its constitutive function, allowing an ever increasing number of students from Belgium and the Netherlands to attend the University of Bologna, but it also managed to enter itself in a constant and productive dialogue with the same

Abstract

Academy. In that perspective, the essay aims to outline the historical ties between these two institutions and to point out their consequent mutual enrichment. Starting from its founder's story and its original structure, the development of the institute established by Jean Jacobs is then retraced paying special attention to its relationship with the University. The clearest evidence of this bond is represented by the same men who led the College over the centuries, since its Rectors and Counsellors have always been chosen among well-known scholars who provided an unforgettable contribution to the School of Bologna with their work. In the end, the search about this privileged relation is completed with a focus on the fundamental 'linking role' carried out by the Journal *Archivio giuridico Filippo Serafini*, on which pages many essays written by such jurists have been published since its foundation. In that sense, one could rightfully say that the University of Bologna, the Flemish College and the Journal *Archivio giuridico* formed a 'virtuous triangle' which keeps exerting its fruitful action to the present day.

Key words: Flemish College, University of Bologna, *Archivio giuridico* (Journal).

Geraldina Boni

L'ARCHIVIO COME 'PONTE' TRA SCIENZE GIURIDICHE SECOLARI E SCIENZA CANONISTICA*

SOMMARIO: 1. Il diritto canonico entra nei dibattiti in corso nelle scienze dei diritti secolari. Canonisti e civilisti italiani in dialogo su temi di attualità. – 2. La storia del diritto canonico aiuta a comprendere la genesi e le *rationes* alla base di istituti giuridici secolari. – 3. Il diritto ecclesiastico quale terra di frontiera per integrare competenze e ottimizzare le soluzioni normative. – 4. Le pagine di *Archivio giuridico* come specchio dei caleidoscopici interessi – cangianti nel corso del tempo – della scienza giuridica. Scienza canonistica e scienza giuridica secolare: un nesso di arricchimento biunivoco.

1. *Il diritto canonico entra nei dibattiti in corso nelle scienze dei diritti secolari. Canonisti e civilisti italiani in dialogo su temi di attualità*

‘Canonisti’ e ‘civilisti’ hanno sempre lavorato fianco a fianco: insipiente (e anche arrogante) pretendere di tracciare con poche pennellate un affresco bimillenario. Ma anche accedendo alla scelta obbligata di circoscrivere l’indagine precipuamente alla seconda metà del Novecento¹, con lo sguardo puntato sul microcosmo, pur significativo, della nostra Penisola

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Non ci occupiamo deliberatamente dell’entrata in vigore della Costituzione italiana, della sua graduale attuazione, dell’avvio e del contributo della giurisprudenza costituzionale, letti attraverso la filigrana della riflessione dottrinale pubblicata sulla Rivista *Archivio giuridico Filippo Serafini*: temi tutti magistralmente illustrati nella relazione *Per i 150 anni dell’Archivio giuridico. Quale passato, quali prospettive* del Professor Giuseppe Dalla Torre nel presente numero pubblicata, cui rinviamo.

e l'ingrandimento dell'obiettivo focalizzato sullo spaccato offerto da quanto edito dall'*Archivio giuridico Filippo Serafini*, ci pare si possano tratteggiare alcuni lineamenti marcati del nesso che ha avvinto ininterrottamente il diritto canonico ai diritti secolari volta a volta contemporanei.

Il diritto canonico, d'altronde, non si è mai sottratto al confronto con le tematiche più urgenti che via via emergevano nella società ove è destinato a trovare attuazione: esso, cioè, non vive in un iperuranio rarefatto e distante, ma si cala e deve calarsi senza esitazioni nella realtà sempre mutante che è vocato a seguire plasticamente nei suoi più minuti sussulti. Non è dunque avulso dai rivolgimenti sociali, dalle trasformazioni *lato sensu* politiche, finanche dalle alterazioni quasi del 'midollo antropologico' registrabili nella convivenza umana: il 'temporale', del resto, è lo spazio in cui i fedeli operano ed è alla *Ecclesia militans*, contaminata e frenata dal peccato, come soleva ripetersi con linguaggio oggi *démodé*, che il diritto canonico offre il suo ausilio.

Frequentemente tali cambiamenti radicali (talora vere e proprie metamorfosi) sono cagionati dall'impatto coi prodigiosi ed inquietanti avanzamenti della scienza e della tecnologia, i quali hanno contraccolpi non lievi sulla vita delle persone: così a volte, intuendone tempestivamente la crescente rilevanza per le loro proiezioni giuridiche prima ancora che si allertassero i giuristi secolari, i canonisti si sono accinti allo scandaglio di problemi che sarebbero entrati nell'orbita delle preoccupazioni dei legislatori statuali molto più tardi. Così, già nel 'remoto' 1967 – nell'attuale parossistica accelerazione della storia – compaiono studi premonitori sulle nuove metodiche di quella che verrà denominata procreazione medicalmente assistita (sia che si intervenga solamente ad 'aiutare' ovvero a completamente supplire e infine rimpiazzare l'atto sessuale fecondativo) e che allora normalmente si appellava inseminazione artificiale (omologa ed eterologa)²: se pensiamo

² V. TAZZIOLI, *Inseminazione artificiale e diritto penale canonico*, in *Archivio giuridico*, CLXXII (1967), pp. 198-209. Tale Autore si era anche precedentemente occupato del tema, sotto profili giuridici diversi: Id., *Inseminazione*

GERALDINA BONI, L'Archivio come 'ponte' tra scienze giuridiche secolari e scienza canonistica

Il contributo ripercorre i dibattiti più accesi che hanno appassionato la scienza giuridica attraverso i saggi pubblicati dalla seconda metà del Novecento ad oggi sulle pagine della Rivista *Archivio giuridico Filippo Serafini*. Lo sguardo prospettico privilegiato è quello degli studi canonistici i quali, coerentemente alla lunga tradizione di 'incubatori' di istituti giuridici poi mutuati negli ordinamenti secolari, non hanno mai cessato di rappresentare un laboratorio effervescente di idee innovative in grado di fecondare altri rami del diritto: superando barriere divisorie e spartizioni di competenze. Così anche il diritto ecclesiastico, che è originariamente alimentato dalle conoscenze canonistiche, può ergersi a emblema evidente della proficuità dell'indagine interdisciplinare per attingere soluzioni che, nutrendosi di saperi specialistici diversi in collaborazione tra loro, siano davvero corrispondenti a giustizia. Insomma il diritto canonico, come dimostrano eloquentemente le tematiche emergenti dagli articoli editi nella suddetta Rivista, ha rappresentato un potente crogiolo di fusione in cui si sono sperimentate generazioni di giuristi: un ruolo cui è vocato anche oggi nelle dimensioni di un diritto sempre più 'globalizzato' e 'sovranaZIONALE' apparentemente inedite ma che in qualche modo ricalcano quell'universalità senza frontiere che da sempre contraddistingue l'esperienza giuridica della Chiesa.

Parole chiave: *Archivio giuridico Filippo Serafini*, diritto canonico, diritto ecclesiastico, diritto civile, diritto internazionale.

GERALDINA BONI, *Archivio* as a 'bridge' between secular legal sciences and Canon Law studies

The contribution retraces the most lively debates which have fascinated the juridical science through the essays appeared on the pages of the Journal *Archivio giuridico Filippo Serafini* from the twentieth century to the present day. In that matter, the canonistic perspective is a privileged one since the studies in Canon Law – coherently with their longstanding tradition – have never ceased to represent a vibrant workshop of innovative ideas capable to fertilize other fields of Law, overcoming partitions and affecting also the secular systems. The same goes for Ecclesiastical Law: originally nourished by the knowledge of Canon Law, it is now a fit example of

Abstract

the fruitfulness of interdisciplinary studies in the search of solutions that, being informed by the accomplishments of different specialized branches, are truly just. In that sense Canon Law has represented a powerful 'crucible' in which many generations of jurists have proved themselves, as the essays published in the above-mentioned Journal clearly show. A role to which Canon Law is still called today, even in the outlook of an increasingly 'globalized' and 'supranational' Law: a perspective apparently unprecedented, but actually similar to that 'borderless universality' which have always distinguished the juridical experience of the Church.

Key words: *Archivio giuridico Filippo Serafini*, Canon Law, Ecclesiastical Law, Civil Law, International Law.